



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Comunicato del Presidente del 8 gennaio 2016**

**Parziale rettifica del Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 501 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.**

Ad integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nel precedente Comunicato del [Presidente del 10 novembre 2015](#) si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall'art 1 comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro. La disposizione in questione ha, infatti, previsto che “all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: ...b) le parole “*con popolazione superiore a 10.000 abitanti*” sono soppresse”. Pertanto, il punto 2 del 4° capoverso del richiamato Comunicato si intende soppresso e l'Autorità provvederà a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all'acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016.

*Raffaele Cantone*